



## **PROVINCIA DI BRINDISI**

### **REGOLAMENTO**

**RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 COORDINATO CON IL D.LGS. 56/2017**

**Approvato con Decreto del Presidente della Provincia, n. 33 del 20.04.2021**

**Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38, comma 3) del vigente Statuto Provinciale, per la durata di 15 giorni, dal 23.04.2021 all'8.05.2021.**

**Data di entrata in vigore      01 GIUGNO 2021**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 163/2006 E DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>PARTE 1 INCENTIVAZIONE DI CUI AL DLGS N. 163/2016</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1.	4
OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2	5
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE	5
ARTICOLO 3	6
DESTINAZIONE DELLE RISORSE	6
ARTICOLO 4	6
PRESUPPOSTI	6
ARTICOLO 5	7
RIPARTIZIONE	7
ARTICOLO 6	9
PENALI	9
ARTICOLO 7	9
TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE	9
ARTICOLO 8	9
CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO	9
ARTICOLO 9	10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	10
<b>PARTE 2: INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS N. 50/2016 COORDINATO CON IL DLGS N. 56/2017</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 10	10
OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	10
ARTICOLO 11	11
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE	11
ARTICOLO 12	13
DESTINAZIONE DELLE RISORSE	13
ARTICOLO 13	13
PRESUPPOSTI	13
ARTICOLO 14	14
RIPARTIZIONE	14
ARTICOLO 14 bis	17
DISCIPLINA DELLE VARIANTI	17
ARTICOLO 15	18
INCARICHI INTERI O PARZIALI	18

<b>ART 15 Bis</b>	<b>18</b>
<b>STAZIONE UNICA APPALTANTE</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 16</b>	<b>19</b>
<b>TERMINI PER LE PRESTAZIONI</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 17</b>	<b>19</b>
<b>PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 18</b>	<b>20</b>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>20</b>

## **PREMESSA**

Il presente regolamento consta di n. 2 parti:

la Parte I, relativa alla ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per prestazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 agosto 2014, data di entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ed il 18 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs.n.50/2016.

la Parte II, relativa alla ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 coordinato con il Decreto legislativo 56/2017, per prestazioni effettuate a decorrere dal 19 aprile 2016, giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n.50/2016.

Per tutte le prestazioni effettuate antecedentemente al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, continua ad applicarsi il regolamento previgente.

## **PARTE 1 INCENTIVAZIONE DI CUI AL DLGS N. 163/2016**

### ARTICOLO 1.

#### OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente PARTE I del regolamento è emanata ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. La presente PARTE I ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, destinazione e liquidazione del fondo incentivante, previsto dal citato art. 93, c. 7-bis), del D.lgs 163/2006.
3. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
5. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
6. Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica; sono comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
7. Gli incentivi di cui al presente comma sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono approvati.

ARTICOLO 2  
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
2. La percentuale, in funzione dell'importo economico del progetto, risulta variabile secondo il seguente prospetto:

- per opere di importo a base gara fino a € 1.500.000,00:	2,0%;
- per opere di importo a base gara oltre € 1.500.000,01 e fino a € 5.000.000,00:	1,8%;
- per opere di importo a base gara oltre € 5.000.000,00:	1,6%
3. La percentuale per i lavori superiori a € 1.500.000 potrà essere incrementata fino al limite massimo previsto dalla legge, qualora si ravvisi una delle sotto elencate cause di complessità, acclarata dal Responsabile Unico del Procedimento:
  - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
  - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
  - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
  - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
4. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DLgs n. 163/2006, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi.

5. Le quote parti della somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico, costituiscono economie, da destinare per gli obiettivi di cui all'art. 93, c.7-quater del Codice.
6. Gli importi del fondo determinati secondo i precedenti commi, ai sensi del comma 7-ter del citato art. 93, sono da ritenersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, restando esclusi solo quelli che la legge impone al datore di lavoro (IRAP).

### ARTICOLO 3 DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito con le regole tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica.
2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

### ARTICOLO 4 PRESUPPOSTI

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere liquidati ai soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del DLgs n. 163/2006 con provvedimento del dirigente, previa ripartizione da parte del RUP, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti con compiti di supporto.
2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso dirigente verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono quelli (di norma) appartenenti ai Servizi che hanno redatto il progetto o seguito le attività di direzione lavori o altri servizi di ingegneria ed architettura.
  - a) il responsabile unico del procedimento;

- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente ovvero del responsabile del procedimento.

#### ARTICOLO 5 RIPARTIZIONE

1. L'80% del "Fondo" è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle allegate al presente articolo.
2. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione restando esclusi solo quelli che la legge impone al datore di lavoro (IRAP).
3. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. I pagamenti sono disposti dal dirigente/responsabile una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.

Tab. 1 – Percentuali di ripartizione massime					
A	Responsabile Unico del procedimento	dal	5%	al	15%
B	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	dal	35%	al	50%
C	Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza) in fase di progettazione	dal	5%	al	10%
D	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori – tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	dal	18%	al	35%
E	Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza) in fase di esecuzione	dal	7%	al	12%
F	Verificatore	dal	1%	al	5%
G	Certificatore	dal	1%	al	5%
H	Collaudo Tecnico – Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo)	dal	1%	al	7%
I	Collaboratori tecnici	dal	7%	al	15%
L	Attività di supporto amministrativo	dal	3%	al	12%

5. Nel caso in cui le tre fasi relative alla progettazione, di cui all'art. 2, non siano svolte interamente dall'ufficio, la quota spettante al progettista ed ai suoi collaboratori, dovrà tenere conto della seguente ulteriore percentuale di ripartizione:

- sola progettazione preliminare: 10%;
- sola progettazione definitiva: 70%;
- sola progettazione esecutiva: 20%.

Le predette percentuali vengono sommate in caso di esecuzione di due fasi sulle tre previste.

6. Le percentuali di ripartizione del fondo stabilite in fase di conferimento degli incarichi possono essere modificate, qualora in fase di progettazione o esecuzione se ne ravvisino gli estremi e si adotti una motivata modifica.

## ARTICOLO 6 PENALI

1. In caso di mancato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità successivamente elencate:
  - a) per ogni giorno di ritardo: riduzione pari all'1% dell'importo spettante e relativo alla singola prestazione;
  - b) per ritardi superiori ai quarantacinque giorni: nessun compenso sarà dovuto ai tecnici.
2. Qualora sia possibile dimostrare che entro i termini previsti in fase di conferimento i soggetti incaricati abbiano completato singole attività, previo parere del responsabile del procedimento, potrà proporsi la liquidazione per intero delle spettanze maturate, sempre che il progetto sia completato entro i termini previsti dalla lettera b) del comma precedente.
3. Tutte le penalità possono in ogni caso essere disapplicate con provvedimento motivato, su relazione del Responsabile del Procedimento.
4. Restano ferme le condizioni di esonero delle penali, in caso i ritardi siano conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, c. 1, lett. a), b), c) e d) del codice.

## ARTICOLO 7 TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione e direzione lavori di lavori pubblici sono liquidati come segue:
  - A) per la quota relativa alla progettazione, entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
  - B) per la quota relativa alla direzione lavori e del collaudo, entro 90 giorni dall'approvazione degli atti finali e del relativo collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
2. Non sono previsti compensi per la sola realizzazione di studi di fattibilità e per le progettazioni per cui non vengono acquisiti i finanziamenti.

## ARTICOLO 8 CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO

1. ai fini delle correlazioni fra i compensi accessori di cui alla parte I del presente regolamento e le indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'art. 6, comma 10, del regolamento approvato con deliberazione di G.P. n° 102/2011.

ARTICOLO 9  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui alla presente parte del regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente. Esse si applicano alle attività svolte tra il 19 agosto 2014 ed il 18 aprile 2016.

**PARTE 2: INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS  
N. 50/2016 COORDINATO CON IL DLGS N. 56/2017**

ARTICOLO 10  
OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il Dlgs n° 56/2017 e si applica nel caso di appalti di opera pubbliche, servizi e forniture come definiti dall'art. 3.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal dirigente ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
3. Le somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lett. C del CCNL 21.05.18
4. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità valutata dal Dirigente proponente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero che riguardano singole opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione, che intervengono anche sugli aspetti strutturali, tecnologici e impiantistici del bene, e che rispondono ai seguenti requisiti:

- presenza di un progetto esecutivo approvato;
  - inserimento della spesa per investimenti nel Programma Triennale dei LL.PP. a meno che non si tratti di intervento di importo inferiore a 100.000 euro;
  - affidamento dei lavori previo espletamento di gara o di una procedura comparativa e competitiva;
6. Gli incentivi per funzioni tecniche sono dovuti, ai sensi combinato disposto dell'art. 113, c. 2 ultimo paragrafo e dell'art. 10, punto 10.2 delle linee Guida n. 3 dell'ANAC, anche nel caso di servizi e forniture qualora sia nominato Direttore dell'esecuzione del contratto un soggetto diverso dal Responsabile unico del Procedimento. Tale nomina è obbligatoria quando ricorre, anche singolarmente, uno dei seguenti casi accertati dal Dirigente proponente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento:
- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
  - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
  - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
7. In linea generale, gli incentivi per funzioni tecniche sono comunque esclusi in tutti i casi in cui si sia fatto ricorso a procedure di somma urgenza.
- Gli incentivi sono, altresì, riconosciuti in caso di procedura negoziata quando utilizzata, nei termini delle disposizioni di legge in vigore e prevista sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario a mezzo di procedura di gara.

## ARTICOLO 11 QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e di appalti di forniture e servizi sono pari al 2% dell'importo posto a base

di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.

2. La percentuale, in funzione dell'importo economico del progetto, risulta variabile secondo il seguente prospetto:

- per opere e/o lavori, servizi e forniture di importo a base di gara fino a € 1.500.000,00: 2,0%;
- per opere e/o lavori, servizi e forniture di importo oltre € 1.500.000,01 fino a € 5.000.000,00: 1,8%;
- per opere e/o lavori, servizi e forniture di importo oltre € 5.000.000,00: 1,6%.

3. La percentuale per opere e/o lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 1.500.000 potrà essere proporzionalmente incrementata fino al limite massimo previsto dalla legge, qualora si ravvisi una delle sotto elencate cause di complessità, acclarata dal Responsabile Unico del Procedimento:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) per le strade: ipotesi la cui realizzazione hanno concorso molteplici specializzazione (procedure espropriative, trattamento acque prima pioggia, valutazione impatto ambientale segnaletica stradale, opere complementari, piani di manutenzione e conservazione, ect);
- c) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- d) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- e) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
- f) Per i servizi le cause di complessità sono le seguenti: automazione, gestione energetica degli edifici, energie alternative, trattamento e trasferimento dati, settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale, di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.
- g) Per le forniture le cause di complessità sono le seguenti: automazione, gestione energetica degli edifici, energie alternative, trattamento e trasferimento dati

innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale, rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.

- h) Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati dalla normativa, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal dirigente.
- i) Le quote parti della somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico, costituiscono economie, destinate ad incrementare il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del vigente codice dei contratti.
- j) Gli importi del fondo determinati secondo i precedenti commi sono da ritenersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, restando esclusi solo quelli che la legge impone al datore di lavoro (IRAP).

## ARTICOLO 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% delle risorse finanziarie del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio fornitura con le regole tra il personale che ha partecipato alla realizzazione (tecnici, amministrativi, collaboratori, supporti) incluso il personale della stazione unica appaltante (S.U.A). Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento ed al finanziamento di dottorati di ricerca nelle materie relative ai contratti pubblici.

## ARTICOLO 13 PRESUPPOSTI

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui alla presente parte del regolamento

con provvedimento del dirigente garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti con compiti di supporto e devono essere inoltre riportati le percentuali spettanti per ogni singola funzione svolta, a secondo del grado di complessità, tenendo come riferimento la tabella di cui al comma 6 art. 14 del presente regolamento.

2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile unico del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso dirigente verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:
  - a) Programmazione della spesa per investimenti (tecnici ed amministrativi)
  - b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - c) Responsabile Unico del Procedimento;
  - d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
  - e) Collaudo statico;
  - f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:
  - a) Programmazione della spesa per investimenti
  - b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - c) Responsabile Unico del Procedimento;
  - d) Direzione della esecuzione (*la cui nomina avviene solo nei casi in cui, in coerenza con le relative linee guida ANAC, le relative funzioni non possono essere svolte dal RUP*) ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
  - e) Verifica di conformità finale;

#### ARTICOLO 14 RIPARTIZIONE

1. L'80% delle risorse finanziarie del "fondo" è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle allegate al presente articolo.

2. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, restando esclusi solo quelli che la legge impone al datore di lavoro (IRAP).
3. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre P.A., non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. I pagamenti sono disposti dal dirigente una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.
5. Partecipano alla ripartizione del fondo:
  - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
  - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
  - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
  - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (Stazione Unica Appaltante);
  - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
  - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
  - g) il personale tecnico e amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale con riferimento alle attività elencate ai commi 4 e 5 dell'art. 13.
6. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

<b>OPERE E LAVORI</b>		
<b>Attività</b>	<b>Prestazione</b>	<b>% Max</b>
<b>Responsabile Unico Procedimento</b>	art. 31 codice appalti	<b>35</b>

<b>Programmazione della Spesa per Investimenti</b>	art. 31 codice appalti	<b>30</b>
<b>Verifica Preventiva del Progetto</b>	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) codice appalti	<b>10</b>
<b>Predisposizione e controllo delle procedure di gara</b>	Art. 113 c. 5 S.U.A.	<b>25</b>
<b>Direzione dei lavori</b>	Art. 101 codice appalti	<b>50</b>
<b>Collaudo tecnico – amministrativo o certificato regolare esecuzione</b>	Art. 102 codice appalti	<b>10</b>
<b>Collaboratore tecnico</b>	Art. 26, c. 6 lett. c) e d), Art. 31, Art. 101, Art. 102 codice appalti e Art. 113 c. 5 S.U.A.	<b>40</b>
<b>Collaboratore amministrativo</b>	Art. 26, c. 6 lett. c) e d), Art. 31, Art. 101, Art. 102 codice appalti e Art. 113 c. 5 S.U.A.	<b>25</b>
<b>FORNITURE E SERVIZI</b>		
<b>Attività</b>	<b>Prestazione</b>	<b>% Max</b>
<b>Responsabile Unico Procedimento</b>	art. 31 codice appalti	<b>35</b>
<b>Programmazione della Spesa per Investimenti</b>	art. 31 codice appalti	<b>30</b>

<b>Verifica Preventiva del Progetto</b>	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) codice appalti	<b>10</b>
<b>Predisposizione e controllo delle procedure di gare</b>	Art. 113 c. 5 S.U.A.	<b>25</b>
<b>Direzione esecuzione contratto</b>	Art. 101 codice appalti	<b>50</b>
<b>Verifica di Conformità</b>	Art. 102 codice appalti	<b>10</b>
<b>Collaboratore tecnico</b>	Art. 26, c. 6 lett. c) e d), Art. 31, Art. 101, Art. 102 codice appalti e Art. 113 c. 5 S.U.A.	<b>40</b>
<b>Collaboratore amministrativo</b>	Art. 26, c. 6 lett. c) e d), Art. 31, Art. 101, Art. 102 codice appalti e Art. 113 c. 5 S.U.A.	<b>25</b>

**ARTICOLO 14 bis  
DISCIPLINA DELLE VARIANTI**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 15  
INCARICHI INTERI O PARZIALI

3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno va ad implementare il fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente regolamento.
4. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzioni lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP. Tale compenso è dovuto anche per la verifica preventiva dei progetti e la programmazione della spesa per investimenti. Tale compenso sarà quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale delle attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ART 15 Bis  
STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto al comma 2 dell'articolo medesimo.
2. Per l'attività svolta dalla S.U.A. in favore di soggetti esterni, cui si applica integralmente il presente Regolamento, l'entità dell'incentivo è a totale carico dell'ente che richiede l'attivazione della procedura di gara e deve essere trasferito alla S.U.A. all'esito della presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione; l'incentivo, pertanto, si intende a valere sul piano finanziario dell'intervento, a carico del bilancio dell'ente che richiede la procedura di acquisizione.
3. Ai fini della successiva corresponsione dell'incentivo al personale impegnato, a vario titolo, nelle attività della S.U.A., il Dirigente responsabile, previo accertamento della natura dell'appalto e della complessità delle procedure da porre in essere, individua il gruppo di lavoro; successivamente, tenuto conto anche delle specifiche attività concretamente svolte dai dipendenti e del grado di assunzione di responsabilità correlata al singolo procedimento di gara, procede, a seguito dell'effettivo introito delle relative somme da parte degli enti committenti, con proprio provvedimento, alla ripartizione delle somme oggetto di incentivo, ai beneficiari dei compensi.
4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo in favore dei soggetti coinvolti nelle attività della Stazione Unica Appaltante, sono i indicati nella tabella che segue:

<b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>% RELATIVA</b>
<b>Responsabile del procedimento di gara</b>	Verifica preventiva di conformità della documentazione di gara al dettato normativo ed eventuale richiesta di correttivi/integrazioni.	20
	Predisposizione delle procedure e redazione documenti di gara (bando, disciplinare, lettera invito) e della modulistica di partecipazione.	30
	Gestione richiesta di chiarimenti relativi a disposizioni del bando e del disciplinare di gara.	10
	Adozione determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione.	5
<b>Collaboratore tecnico/amministrativo</b>	Pubblicità legale del Bando di gara di gara su GUCE, GURI, quotidiani. Pubblicazione esiti di competenza.	15
	Segreteria nelle sedute di gara e verbalizzazioni.	20

**ARTICOLO 16  
TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

**ARTICOLO 17  
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

1. Gli importi relativi alle prestazioni sono liquidati come segue:
  - a) per la quota relativa alla programmazione, entro 60 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo ovvero elenco annuale o programmazione triennale di opere pubbliche;

- b) per la quota relativa alla direzione lavori e del collaudo, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti finali e del relativo collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
2. Ai fini delle correlazioni fra i compensi accessori di cui al presente regolamento e le indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'art. 6, comma 10, del regolamento approvato con deliberazione di G.P. n° 102/2011.

#### ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui alla presente parte del regolamento si applicano alle attività svolte a partire dal 19 aprile 2016.
2. Le norme di tutto presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, in contrasto; In tali evenienze, in attesa della formale modificazione della presente disciplina, si applica direttamente la nuova norma di carattere nazionale o regionale.